



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** l’articolo 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “*dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il C.C.N.L. Comparto Scuola normativo 2006 – 2009 economico 2006-2007;

**VISTO** il C.C.N.L. 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca;

**VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1 quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all’art. 5, commi da 5 a 17, laddove è previsto che “*In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023*”;

**VISTO** il decreto MIM del 06/06/2024 n. 111 recante “*Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*”;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTA** la C.M. della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 115135 del 25.07.2024 – Anno Scolastico 2024/25 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 8121 del 16 luglio 2024, relativo alla pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento (G.a.E.) di ogni ordine e grado per la provincia di Teramo per il biennio 2024/2026;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 10131 del 30 agosto 2024, relativo alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado per la provincia di Teramo per il biennio 2024/2026;

**VISTO** i provvedimenti prot. n. 10156 del 30/08/2024 (INS. n. 2), prot. n. 10660 del 06/09/2024 (INS. n. 3), prot. n. 10883 dell'11/9/2024 (INS n. 4) e prot. n. 11011 del 13/09/2024 (INS n. 5) riguardante la pubblicazione dei bollettini nomine per le supplenze;

**TENUTO CONTO** dei posti residuati in provincia di Teramo all'esito delle fasi assunzionali per la regione Abruzzo relative alle procedure concorsuali del personale docente;

**VISTI** i posti disponibili;

**VISTO** l'art. 12, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, ove è previsto che "Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi";

**VISTO** l'art. 12, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024, in cui si precisa che: "L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante".

**PRESO ATTO** delle istanze di cancellazione dalla procedura informatizzata di conferimento degli incarichi a tempo determinato pervenute all'intestato Ufficio;

**CONSIDERATE** le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche e le Sedi espresse;

**RITENUTO** di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

**VISTO** l'art. 12, comma 5, O.M. 88/2024;

## **DISPONE**

**Art. 1** - La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'intestato Ufficio, **con valore di notifica** ad ogni effetto di legge, dell'allegato bollettino relativo agli esiti della procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art. 2** - I soggetti indicati nell'allegato di cui al punto 1 sono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto a fianco di ciascuno indicata e presso l'istituzione scolastica e per il tipo di contratto specificati nel medesimo allegato;

**Art. 3** - I docenti individuati come destinatari dell'incarico a tempo determinato dovranno **prendere servizio** nell'Istituzione scolastica di assegnazione **entro giovedì 19 settembre 2024.** La mancata presa di servizio comporta la decadenza dal contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 O.M. n. 88/2024;

**Art. 4** - I soggetti interessati potranno **rinunciare** all'incarico conferito con il presente provvedimento **utilizzando esclusivamente l'apposito link presente all'interno della mail di avvenuta individuazione, entro le ore 23:59 del 18 settembre 2024,** tenendo conto dell'applicazione, anche in tali ipotesi, delle sanzioni previste dall'art. 14 O.M. n. 88/2024. *Non saranno prese in considerazione rinunce pervenute mediante altro mezzo.*

**Art. 5** – L'aspirante supplente, interessato alla stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale e che in sede di turno di nomina ha ricevuto proposta di assunzione su posto intero, è tenuto a presentare immediata formale richiesta al Dirigente Scolastico della scuola di incarico;

**Art. 6** - I dirigenti scolastici di titolarità stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo determinato. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco;

**Art. 7** - L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità;

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE  
Clara MOSCHELLA